

## **Relazione accompagnatoria**

Il Presente disegno di legge contiene un insieme di disposizioni necessarie per l'adeguamento della legislazione provinciale ai principi dello Stato e il recepimento delle norme e direttive della Unione Europea

L'estrazione del porfido ha rappresentato per la Val di Cembra e per alcune aree limitrofe un'occasione unica di sviluppo economico ed è ancora oggi una risorsa fondamentale in queste zone.

Tuttavia, a questo sviluppo economico, non sempre è corrisposto un livello equivalente di sviluppo sociale e della qualità della vita. Ai benefici occupazionali derivanti dall'estrazione del porfido hanno fatto da contraltare condizioni di lavoro disagiate, alta incidenza di malattie ed infortuni professionali ed un negativo impatto sul territorio e sull'ambiente delle comunità interessate.

Il benessere economico derivante dal lavoro in cava è stato spesso pagato in anni di vita ed in degrado del proprio territorio. L'attività estrattiva ha avuto ricadute diverse tra chi del porfido ha beneficiato in misura elevata – ad esempio i proprietari di imprese con canoni di concessione inferiori al prezzo di mercato – e chi, al contrario, ne ha subito prevalentemente i costi: i lavoratori con la salute compromessa, chi non lavora nel settore e subisce comunque il degrado dell'ambiente.

Alcuni segnali di crisi registrati dal settore nel corso degli ultimi anni impongono inoltre l'esigenza di prestare maggiore attenzione, da un lato, alla valorizzazione del porfido, sviluppandone la filiera produttiva anche con l'obiettivo di aumentare il valore aggiunto in sede locale; dall'altro lato, individuando e percorrendo strade di sviluppo socio-economico anche in altri settori, quali ad esempio il turismo, l'agricoltura e l'artigianato.

Con il presente disegno di legge si modifica la legge provinciale n. 6 del 4 marzo 1980 puntando a redistribuire i costi ed i benefici dell'attività estrattiva con più equità ed a tutelare in misura maggiore – tramite le amministrazioni comunali – gli interessi della generalità delle persone che vivono nelle aree interessate.

Cinque sono gli obiettivi perseguiti:

1. adeguare la legislazione provinciale ai principi delle leggi dello Stato e alla normativa comunitaria;
2. aumentare le entrate dei comuni derivanti dall'attività estrattiva;
3. riconoscere-risarcire l'impatto ambientale di tale attività;
4. migliorare l'ambiente di lavoro;
5. sviluppare la filiera del porfido incrementando il valore aggiunto e l'immagine di tale prodotto e ricercare attività alternative integrate con il turismo, l'agricoltura e l'artigianato.

### **1. Adeguare la legislazione provinciale ai principi delle leggi dello stato e alla normativa comunitaria**

La normativa comunitaria prevede che la concessione in appalto dei servizi e di contratti relativi al patrimonio pubblico siano regolati dalle norme sul libero mercato e quindi della libera concorrenza.

In realtà tutte le cave comunali in esercizio hanno beneficiato della proroga delle concessioni ai sensi del quarto comma dell'art. 23 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6.

Dal 1980 in poi la ricchezza del porfido è stata concentrata sempre nelle mani delle stesse aziende, diverse delle quali hanno ceduto il lotto di concessione di proprietà del comune ad altre aziende come se il lotto cava fosse di loro proprietà, ricavandone un cospicuo profitto a danno, ad avviso dei proponenti, del patrimonio dei comuni.

Per questi passaggi si parla di operazioni molto onerose.

E' emblematica la realtà di Lona-Lases dove in zona "Pianacci" 6 lotti cava su 7 sono ormai passati in modo speculativo ad altre aziende extracomunali a danno del patrimonio comunale.

E' dal 1998, che i massimi responsabili dell' Associazione degli artigiani denunciano pubblicamente: *"il "cartello" dei cavaatori di porfido, che favoriti dall'assegnazione "a vita" delle concessioni, impongono condizioni e prezzi del grezzo alle imprese di seconda e terza lavorazione, con margini di profitto elevatissimi"* (l'Adige 24.03.1998) Sempre l'Associazione Artigiani pone l'accento sulla trasparenza e la necessità che le concessioni siano assegnate con una gara a cui tutti possano concorrere. Perciò propone in una logica "europea" un sistema di appalto o licitazione. In questo modo si metterebbero in gara altre imprese, come ad esempio il Consorzio Artigiano Porfido che organizza una trentina di aziende del settore.

Per queste ragioni il disegno di legge propone che alla scadenza delle concessioni in corso lo sfruttamento dei lotti venga concesso mediante asta pubblica.

## **2. Aumentare gli introiti dei comuni derivanti dall'attività estrattiva**

Dal nuovo programma di attuazione del Comune di Albiano depositato al VIA, si ricava, che dalla analisi dei dati di bilancio (esercizio sociale 2001) relativi ad un campione di 25 società di capitale operanti nel Comune di Albiano, il rapporto medio fra canone di estrazione incassato dal Comune ed il fatturato, è risultato pari al 1,73 %. Con variabilità compresa fra lo 0,29 % ed il 6,03% . (pag. 3120 relazione SIA).

Ne è una chiara dimostrazione la denuncia anonima presentata il 5 maggio 2004 al sindaco di Albiano ed anche alla magistratura, mai contestata negli importi, dove una ditta concessionaria di Albiano, vende il grezzo estratto a 42,50 Euro al metro cubo, mentre al comune di Albiano versa come canone circa Euro 5,00 (11%) al metro cubo intascando una differenza di circa 37,00 euro al metro cubo. Lo stesso Sindaco di Albiano ha poi trasmesso il tutto con una lettera accompagnatoria all'Assessore all'Industria della Provincia, scrivendo: *"Credo sia ormai giunto il momento di iniziare a fare delle scelte coraggiose e giuste anche soprattutto a favore delle Comunità che hanno la titolarità dei beni; beni gravati dall'uso civico; di evitare che diversamente non si sia costretto a rincorrere una situazione che potrebbe farsi esplosiva, perché saranno sempre di più quelli che non saranno più disposti ad accettare lo "status quò", troppo sbilanciato a favore di pochi."* ed aggiunge: *"rimetto a Lei Assessore, queste mie scarse osservazioni perché si faccia interprete sincero di quelle modifiche sostanziali alla vigente legislazione che tengano conto di quanto brevemente suesposto..."*

Il problema dell'esiguità dei canoni pagati per la concessione di cave pubbliche è stato più volte sollevato e in sedi diverse. L'esiguità dei canoni è confermato da quanto accaduto a Lona-Lases, dove il 12 ottobre 1994, attraverso una licitazione privata del lotto cava n. 6 "Pianacci", il comune ha ottenuto un canone di concessione del 211% in più rispetto al costo al metro cubo stabilito annualmente su tale lotto dalla commissione comunale per il canone cava. Va fatto presente che per le prime 5 ditte bene organizzate ed introdotte nel settore porfido, la media dell'offerta al rialzo è stata del 148,3%.

Nel 2001 su un totale di 513.996.601 lire di entrate canoni del comune di Lona-Lases, la ditta aggiudicataria del lotto 6 "Pianacci" ha pagato un canone di Lire 212.355.396, pari al 41,3% dei canoni complessivi incassati dal comune.

Un discorso analogo vale anche per gli altri comuni interessati che offrono una qualità del materiale migliore di quella del comune di Lona-Lases.

Il mancato ricorso a procedure pubbliche (asta o licitazione privata) per l'assegnazione dei lotti rappresenta il vizio originario del sistema di determinazione dei canoni. In assenza di concorrenza, contro le regole imposte dall'Unione Europea, si è sviluppato un mercato protetto dove alcuni operatori del settore hanno potuto spuntare un canone molto al di sotto di quello di

mercato. Canone che, attraverso le proroghe delle concessioni di cui gli operatori hanno usufruito, è stato mantenuto sostanzialmente invariato per 24 anni.

In realtà le 3 proroghe successive alla prima del 1980, concessa in base al comma 4 art. 23 della l.p. n. 6 del 1980 che autorizzava a continuare la coltivazione fino all'esaurimento dei lotti, sarebbero da considerarsi illegittime, perché i lotti cava originari sono stati esauriti da tempo. I lotti sono stati più volte ampliati dai vari aggiornamenti del Piano minerario di utilizzazione delle sostanze minerarie effettuato dalla PAT, anche se la PAT considera questi ampliamenti solo come configurazione delle aree estrattive e non dei lotti, che vengono di fatto ampliati con i Programmi pluriennali di attuazione-lottizzazione dei Comuni, puntualmente approvati anche dalla Giunta provinciale.

Il Consiglio provinciale si era pronunciato sulla questione approvando l'ordine del giorno n. 44 del 1994 che impegnava la Giunta a stabilire criteri di determinazione dei canoni di concessione che non fossero nettamente inferiori ai valori di mercato e quindi penalizzanti le amministrazioni comunali. L'ordine del giorno impegnava anche ad evitare che la valutazione della resa delle cave avvenisse esclusivamente sulla base di autocertificazioni. Qualcosa è stato fatto - nei Comuni operano delle commissioni tecniche che contribuiscono alla valutazione della resa - ma i canoni sono rimasti ancora ingiustificatamente bassi.

Attualmente la quantificazione del canone deriva da una equazione con tre variabili:

- la quantità di materiale grezzo;
- il valore del grezzo estratto al metro cubo;
- la percentuale di incidenza del canone.

La prima si ricava da misurazioni topografiche.

La seconda è stabilita dalla Commissione provinciale.

La terza viene indicata dalla PAT e varia da un minimo del 7% ad un massimo del 12%. Queste percentuali sono state stabilite sommariamente sulla base delle percentuali adottate in passato senza alcuna analisi economica.

Questo meccanismo sterilizza le spinte derivanti dalla libera concorrenza tra imprenditori che porterebbe il canone a livelli più ragionevoli.

Il problema della inadeguatezza dei canoni potrà risolversi solo attraverso il meccanismo delle aste pubbliche nella assegnazione dei lotti. Il corrispettivo da versare al proprietario della risorsa allora sarà semplicemente il prodotto fra la quantità annua estratta dal lotto e il prezzo offerto in sede d'asta (aggiornato su base ISTAT).

I canoni cave oggi non rappresentano un ragionevole indennizzo per l'utilizzo dell'area. Eppure essi dovrebbero essere lo strumento principale per ripartire in modo più equo costi e benefici dell'attività estrattiva: un Comune con maggiori entrate può infatti sviluppare una gestione meno impattante dell'attività di cava e sviluppare più strutture, attività e servizi pubblici attraverso i quali ricompensare in qualche modo l'intera popolazione per i disagi che derivano dall'attività estrattiva. Fissare canoni più reali, riferiti ai valori di mercato, significa finanziare gli strumenti per aiutare una comunità.

### **3. Riconoscere e risarcire il disagio ambientale**

In questa prospettiva, il canone cava non può essere considerato solo come l'equivalente di un "affitto" di un'area pubblica, ma deve tenere in considerazione anche gli oneri ed i danni a carico dell'amministrazione e della comunità.

Il problema riguarda allora in parte anche l'attività di cava su aree private che, al di là degli assetti proprietari, comporta comunque un impatto sull'ambiente e sul paesaggio e degli oneri per l'amministrazione comunale (per le attività urbanistiche, per il soprassuolo boscato distrutto, per gli edifici lesionati dallo sparo mine ecc.). Si ritiene pertanto che l'autorizzazione all'attività estrattiva delle cave private sia da assoggettare al pagamento di un onere di urbanizzazione.

Infine, riconoscere l'impatto ambientale causato da anni di attività estrattiva deve significare anche volere limitare i danni futuri, nonché contenere e recuperare le situazioni di degrado presenti.

I costi del recupero ambientale sono molto elevati. La Provincia per la sistemazione del movimento franoso dello "Slavinac", sopra il lago di Lases (ex lotto cava n. 8 "Pianacci"), ha previsto una spesa di 9.775.000 euro.

I dissesti paesaggistici-ambientali derivanti dalle attività estrattive e di discarica soprattutto sul territorio di Lona-Lases sono stati molteplici:

- frana discarica "Graon" (15-16 gennaio 1986) sull'alveo dell'Avisio. Costo affrontato dal servizio Acque della PAT per la messa in sicurezza temporanea pari a 1.674.000.000 lire; allora erano stati stimati ulteriori 5 miliardi per la messa in stabilità della discarica ed il recupero a verde;
- frana zona estrattiva Coston-Grigne (1984 e 1988). La messa in sicurezza della parte alta delle ex cave e il costo complessivo del progetto di bonifica del versante di montagna è costato alla Provincia 2.030.000.000 lire. Vi sono state poi altre frane minori: zona estrattiva Monte Gorsa nel 1988, zona Dossi nel 1992.

Dal raffronto canoni/costi sviluppato nello "Studio di impatto ambientale" del dicembre 1994 dal Comune di Lona-Lases si evidenzia che le spese sostenute dall'Ente pubblico (Provincia, Comune, Asuc) dal 1986 al 1994 ammontano a 5,080 miliardi di lire, che aggiunti ai 5 miliardi stimati per il Graon portano ad un totale di 10,080 miliardi di lire.

Su tutto il territorio del porfido c'è un disagio ambientale non indifferente:

- il lago di Valle ridotto ad una pozzanghera;
- ad Albiano è stata realizzata la circonvallazione per permettere la vivibilità dei suoi abitanti;
- il movimento franoso ultimamente avvenuto sull'area estrattiva a nord del Monte Gorsa;
- polveri e vibrazioni dello sparo mine sugli abitati limitrofi.

A partire dal 1981 alla fine del 1994 i vari Enti hanno ricavato dalle cave 9,932 miliardi di lire, pari alle spese sostenute e quelle che si dovranno sostenere per intervenire sul solo Graon.

Questi dati sono la dimostrazione di come sia stato sottovalutato e non affrontato il costo del risarcimento dei disagi paesaggistici-ambientali arrecati al territorio.

In proposito il Piano di attuazione-lottizzazione del comune di Albiano depositato nel 2003 propone la creazione di un fondo per i ripristini differiti e di sicurezza.

"Trattasi di un accantonamento per dare modo al Comune di intervenire autonomamente nei casi in cui:

- le garanzie (fideiussione) non siano sufficienti a completare il recupero della cava a fine coltivazione e comunque in tutti quei casi in cui le operazioni di recupero non siano imputabili ad alcun concessionario;
- lo sviluppo delle coltivazioni inneschi dei fenomeni d'instabilità di versante o comunque delle situazioni che richiedano l'esecuzione di opere anche urgenti.

Il fondo, gestito dall'Amministrazione comunale, potrebbe essere materialmente costituito da una maggiorazione del 10% del canone di estrazione annualmente versato dai Concessionari al Comune".

#### **4. Il miglioramento dell'ambiente di lavoro**

Il miglioramento dell'ambiente di lavoro e dell'ambiente esterno circostante i territori interessati dall'attività del porfido vanno finalmente affrontati con criteri che devono rispecchiare le normative nazionali ed europee.

Il miglioramento delle condizioni lavorative degli addetti non può prescindere dalla riduzione nell'ambiente di lavoro della polvere prodotta in tutte le fasi della lavorazione del porfido, dall'estrazione alla movimentazione del prodotto finito, al trasporto fuori del teatro produttivo.

Nello S.I.A. del Piano di attuazione-lottizzazione del Comune di Albiano oltre ai dati di pericolosità della polvere contenente silice cristallina, si ricava che l'andamento della concentrazione di polvere dal 1996 al 2002 segna un incremento.

È chiaro che le tecniche attualmente adottate per ridurre le polveri sono insufficienti.

Si ritiene che una modifica della legge debba assolutamente prevedere degli obblighi chiari e tempificati in merito alle azioni da intraprendere per ridurre il più possibile la polvere.

Ad esempio: reti di distribuzione dell'acqua industriale, impianti fissi e mobili di bagnatura delle strade e dei piazzali, pavimentazione delle aree percorse dai mezzi inutili se non assieme ad un efficiente e costante sistema di pulizia, migliore organizzazione del cantiere per ridurre le movimentazioni di materiali, bagnatura e pulizia costante dei mezzi, lavaggio delle ruote dei mezzi, modifica dei mezzi con scarichi d'aria verso il basso, riduzione della velocità dei mezzi in transito, bagnatura dei materiali grezzi e finiti, copertura dei mucchi di materiale sottili, copertura o bagnatura dei materiali trasportati dai mezzi, perforazione della roccia ad umido, allontanamento delle aree lavorative dai cantieri di estrazione, impianti di frantumazione lontani dalle aree di lavorazione, barriere vegetali per ridurre il trasporto eolico.

Inoltre è indispensabile organizzare in modo proficuo un coordinamento degli organi preposti alla sorveglianza e alla sicurezza delle attività produttive per il rispetto delle normative vigenti.

Sarebbe importante, che la Giunta provinciale come già fatto in altri settori, contribuisse con iniziative di vario tipo, a creare le premesse per migliorare l'ambiente di lavoro, la sicurezza e l'organizzazione aziendale, sia nei lotti cava che nelle aree di lavorazione del porfido comunali e private, per arrivare, attraverso un programma comune, alla "certificazione ambientale ISO 14001, e a quella sulla sicurezza OSHAS 18001. Si garantirebbero degli standard qualitativi a cui ormai molte aziende cercano di raggiungere per migliorarne l'immagine e la competitività aziendale.

## **5. La filiera del porfido e attività integrate con il turismo, l'agricoltura e l'artigianato**

Per garantire nel futuro lo sviluppo dell'attività del porfido, in termini di attività aziendale ed occupazionale, è necessario fin d'ora impegnarsi per rafforzare la "filiera del porfido" ricercando la massima collaborazione tra gli operatori, gli Enti pubblici (PAT Comuni) e le forze politico sociali e sindacali.

Il traguardo finale deve essere teso a migliorare l'immagine e ad incrementare il valore aggiunto di questo importante prodotto, che interessa l'economia della nostra provincia. Questo è possibile anche grazie alla partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad eventi culturali e promozionali.

Peraltro la risorsa porfido non durerà in eterno. Il patrimonio di roccia porfirica dei giacimenti di Fornace ammonta a quasi 17 milioni e mezzo di metri cubi. Al ritmo attuale di escavazione, lo sfruttamento nelle cave comunali e private potrà continuare per meno di 70 anni (Piano cave di Fornace 2003 - 2013); il patrimonio porfirico di Lona-Lases si esaurirà fra meno di 50 anni, quello del comune di Baselga di Pinè (zona cave di Tressilla - S. Mauro) fra circa 40/50 anni.

Inoltre la preminenza del settore del porfido ha portato nei decenni scorsi a sottovalutare le potenzialità dei territori ospitanti questa materia prima nell'ambito di altri settori produttivi caratterizzati da una più bassa impronta ambientale.

Si tratta di comparti all'interno dei quali potrebbero essere valorizzate le caratteristiche peculiari del territorio, come ad esempio le produzioni tipiche e tradizionali, l'artigianato artistico o la creazione di itinerari turistici e culturali che possono attivare modalità di offerta compatibili con il patrimonio edilizio locale, agriturismo, bad and breakfast, "alberghi diffusi". Questo tipo di indirizzo andrebbe adeguatamente sostenuto da finanziamenti nel campo della formazione di professionisti e personale locale competente.

Anche per questi motivi crediamo valga la pena di promuovere e sostenere lo sviluppo di attività economiche (agricoltura, turismo, artigianato) con minore impatto ambientale. Attività che, evitando la monocultura, ridurranno la dipendenza delle comunità locali dall'economia del porfido.

## **L'articolato**

Il disegno di legge si compone di 14 articoli modificano la legge provinciale 4 marzo 1980 n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento).

Articolo 1. con questo articolo viene modificato l'articolo 2 della lp 6/80 per consentire la realizzazione di mulini di macinazione del porfido solo in aree adeguate. Gli ultimi studi sulla polverosità ambientale hanno evidenziato che la macinazione è una delle fonti maggiori di polverosità.

Si impone quindi alla Giunta provinciale di ricercare delle soluzioni meno impattanti per la messa in sicurezza dell'attraversamento dei camion dei centri abitati (Lases, Valle, S.Mauro, Torchio, Civezzano, Gazzadina, Meano, bivio a nord di Gardolo) e di promuovere iniziative per una diversa movimentazione del porfido alternativa a quella su gomma (ad esempio prevedendo un collegamento ferroviario con la ferrovia della Valsugana, con carico e scarico a Cirè di Pergine, in considerazione anche della prevista bretella di Torchio già progettata).

Articolo 2. Questo articolo modifica l'articolo 7 della lp 6/80 per prevedere che l'autorizzazione alla coltivazione di cava o di discariche su aree private sia subordinata al versamento dell'indennità per gli oneri di urbanizzazione. Si vuole stabilire il principio di un rimborso alle amministrazioni comunali – seppure ad un altro livello rispetto ai canoni cava relativi ai lotti pubblici – a fronte degli oneri di urbanizzazione o assimilabili derivanti dall'attività di cava.

Il comma 2 stabilisce poi l'inammissibilità di cambiamenti di ragione sociale durante il periodo di concessione dei 9 anni ed il divieto di sub appalto, subaffitto e sub ingresso nelle concessioni.

Il terzo comma fissa i criteri per l'installazione di impianti o strutture fisse con carattere di provvisorietà per tutto il periodo dell'autorizzazione.

Articolo 3. Questo articolo inserisce l'articolo 7 bis nella lp 6/80 che introduce il concetto di disagio ambientale e dei costi che i comuni o la provincia devono affrontare per mettere in sicurezza le aree interessate, con la creazione di un fondo per fare fronte a tali necessità.

Articolo 4. Modifica l'articolo 8 della lp 6/80 specificando che nella domanda di autorizzazione allo sfruttamento di un lotto cava è necessario specificare la quantità di materiale da estrarre nel periodo di concessione stabilito dal progetto di coltivazione

Articolo 5. Modifica l'articolo 11 della lp 6/80 precisando meglio la necessità dell'attuazione della sospensione della concessione-autorizzazione per chi non rispetta la legge e le prescrizioni che sono impartite dagli organi di sorveglianza della Provincia o dal Comune. Quello della sospensione è uno strumento preventivo per evitare la revoca diretta della concessione-autorizzazione.

Articolo 6. Questo articolo modifica l'articolo 14 della lp 6/80 prevedendo nuove modalità nella concessione di aree estrattive di proprietà comunale o collettiva, introducendo maggiori criteri di trasparenza in ottemperanza anche alla normativa statale e comunitaria.

Si sancisce il principio dell'asta pubblica e in secondo ordine della licitazione privata come soli criteri di assegnazione delle concessioni. Si introduce l'obbligo per l'impresa di prestare garanzie fidejussorie e assicurative per eventuali danni procurati a terzi. Si garantiscono anche i lavoratori che lavorano sul lotto in concessione.

Si stabilisce che dopo una volata il materiale venga selezionato sul lotto cava prima di venderlo.

Alla scadenza delle concessioni-autorizzazioni, il Comune, anche su parere degli organi provinciali, prevede la possibilità di unificazione delle concessioni di cave aventi superfici contigue, favorendo: il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro; di quelle ambientali; contribuisce inoltre ad attuare i principi contenuti nella L.P. 4 marzo 1980, n. 6 e s.m., consentendo di migliorare l'attività estrattiva e la possibilità di effettuare un corretto e razionale sfruttamento del giacimento secondo le finalità e le modalità indicate nel Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

Articolo 7. Modifica l'articolo 15 della lp 6/80 relativo al canone annuale e alla sua revisione.

Prevede che la Commissione tecnica unica comunale opererà fino alla messa all'asta delle concessioni e stabilirà il canone annuale. Dopo la messa all'asta il canone sarà determinato sulla base del volume in banco del materiale estratto.

Lo scarto non è più considerato un costo. L'autocertificazione è da ritenersi un elemento utile e di supporto al lavoro della commissione.

Per il canone dei lotti cava pubblici che costituiscono il proseguimento di lotti privati si fa riferimento al canone medio dei lotti cava pubblici più vicini.

Articolo 8. Questo articolo abroga l'articolo 16 della lp 6/80 in quanto incongruo con le altre modifiche apportate alla legge.

Articolo 9. Con questo articolo viene inserito un articolo 16 bis nella lp 6/80 che stabilisce l'applicazione alle concessioni dell'articolo 7 bis e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge che regolano la sospensione e la decadenza delle concessioni-autorizzazioni

Articolo 10. Questo articolo integra l'articolo 18 bis della lp 6/80 investendo il Consiglio comunale nello sviluppo dei provvedimenti di pianificazione delle aree estrattive comunali.

Articolo 11. Questo articolo sostituisce l'articolo 18 quater della lp 6/80 relativo al canone di concessione per le cave insistenti su aree di proprietà pubblica. La nuova disciplina prevede che la Giunta provinciale deliberi i criteri per la determinazione per il calcolo del canone base al metro cubo del materiale estratto. Questi criteri devono tener conto gli eventuali oneri derivati dalla necessità di mettere in sicurezza i centri abitati attraversati dalla viabilità adibita al trasporto su gomma del materiale.

Attraverso uno studio di analisi dei bilanci delle ditte effettuato dalla Provincia la Giunta provinciale determina un'unica percentuale uguale per tutti i comuni interessati, questo per evitare la sleale concorrenza ed il rispetto delle norme europee. La Giunta Provinciale stabilisce inoltre l'importo minimo del canone annuo.

Articolo 12. Questo articolo inserisce l'articolo 18 sexies nella lp 6/80 che detta i criteri per la nomina della Commissione tecnica unica per tutti i comuni interessati, per l'applicazione del canone di coltivazione delle cave di proprietà comunale per favorire una valutazione più omogenea dei relativi canoni cava. L'articolo prevede che la commissione debba essere costituita secondo criteri di trasparenza e correttezza, limitandone l'eleggibilità a soggetti che non abbiano interessi, diretti o indiretti, nell'attività estrattiva.

Articolo 13. Questo articolo inserisce l'articolo 20 bis nella lp 6/80 che prevede incentivi nello sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale dando priorità ad iniziative e progetti integrati tra più settori (agricoltura, turismo e artigianato).

Prevede anche incentivi ai progetti che sviluppano la filiera del porfido mirati ad incrementare il valore aggiunto e l'immagine anche a livello extraprovinciale e a ricercare la collaborazione con l'università.

Articolo 14. Questo articolo abroga il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale 6/80. La messa all'asta dei lotti contrasta con l'autorizzazione concessa al titolare del lotto cava a continuare la coltivazione fino all'esaurimento del lotto stesso di proprietà pubblica.

Roberto Pinter

Roberto Bombarda

Agostino Catalano

Giorgio Viganò